

mente addetti alle professioni testè indicate si presenteranno a produrre i documenti regolari, che comprovino il loro mestiere.

Quindi i giovani contemplati dalle Leggi, o per essi se sono absentì, o legittimamente impediti, il prossimo parente, o altra persona commissionata saranno in grado di esattamente eseguire le prescrizioni del Sovrano Decreto anche per evitare le pene stabilite agli Articoli 10, 11, 12, d'esser i primi a marciare, o di decadere dai privilegi, a cui potessero aver diritto.

Venezia 20. Agosto 1806.

*Renier Podestà.*

*Bellato Segr. in Capo.*